

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Inverigo

STATUTO SOCIALE

Titolo 1° - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita con sede in Inverigo un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Inverigo - Cesare Colombo" e sigla C.A.I. - Sezione Inverigo. Essa ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio regolamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del CAI.

Titolo 2° - SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

L'Associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed è improntata secondo i principi di democrazia.

Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, *del Gruppo Regionale*, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei delegati, l'Associazione può provvedere:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle e/o altri enti competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, ciclo-alpinistiche (mountain bike), dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, ciclo-alpinistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di Soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare un periodico sezionale;
- l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, l'archivio e promuovere attività culturali.

Titolo 3° - SOCI

Art. 5

Sono previste le seguenti categorie di Soci: **onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.**

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 6

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il Socio, con l'ammissione si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e del CAI, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnate all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno; unitamente alla quota di cui alla lettera a). Esse non possono essere rimborsate in alcun caso.

Il socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art. 8

I diritti e gli obblighi dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

Art. 9

La qualità di Socio cessa per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità e/o per provvedimento disciplinare nei casi indicati dallo Statuto del CAI con le modalità ivi stabilite.

Art. 10

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dall'attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare ricorso a norma del Regolamento *disciplinare* del CAI.

Titolo 4° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi della Sezione sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione stessa.

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito, devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti. E durano in carica per non più di tre anni. Essi sono rieleggibili. Il solo Presidente di Sezione, dopo la prima rielezione, potrà essere rieletto solo decorso un anno di interruzione dalla carica.

Le elezioni e designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero e segreto.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti. Rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci:

- elegge i Consiglieri e ne determina il numero, i Revisori dei conti e gli eventuali Delegati all'Assemblea Generale del CAI, con le modalità stabilite dalla Sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d'esercizio della Sezione;
- adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione in unica lettura;
- determina la quota associativa annuale ed i contributi a carico dei Soci per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto; oppure quando ne sia fatta richiesta da parte del C.D.C., del C.D.R. o dal Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno 10 giorni prima della data stabilita e spedito a tutti i soci aventi diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo; ogni Socio non può portar più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi *almeno dopo 24 ore* di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

L'Assemblea nomina un presidente, un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti secondo le modalità decise dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti all'Assemblea.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

Art. 19

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi ed altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del *Comitato centrale di indirizzo e di controllo* CAI.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, esso si compone di almeno 9 membri, e comunque sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i Soci e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario.

Art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limita-

zioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale dei CAI.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- Pone in atto le delibere dell'Assemblea sei Soci.

- convoca l'Assemblea dei Soci;

Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo ed approva la relazione del Presidente;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi Soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23

Al Consigliere che, per qualsiasi motivo, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

CAPO III - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 25

Il Vice presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 26

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art. 27

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Il Segretario può anche essere scelto tra non Consiglieri e/o non soci; i suoi compiti, nel caso non si trovasse qualcuno disponibili ad assumersi detto incarico gratuitamente, possono essere retribuiti. Sarà il Consiglio Direttivo a valutare questa eventualità stabilendo l'eventuale compenso da corrispondere. *In quest'ultimo caso il Segretario non sarà considerato organo dell'Associazione e non avrà diritto di voto durante le riunioni del Consiglio Direttivo. Nel caso che il Consiglio Direttivo decida di retribuire il Segretario, quest'ultimo dovrà essere obbligatoriamente scelto tra i non soci della Sezione, in accordo con l'Art. VII.II,1 "Cariche sociali e incarichi" del Regolamento Generale.*

CAPO V - REVISORI DEI CONTI

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Titolo 5° - COMMISSIONI e GRUPPI

Art. 30

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Art. 32

I Gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia gestionale e contabile; il loro bilancio è parte del bilancio dell'Associazione.

Tali organismi sezionali si devono dotare di regolamento che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Il responsabile di ogni gruppo, qualora non risulti eletto Consigliere, ha diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può fare inserire a verbale le proprie osservazioni.

Titolo 6° - SOTTOSEZIONI

Art. 33

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento Generale del CAI.

Titolo 7° - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 34

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai saldi attivi e da tutti i fondi esistenti;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 35

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione.

Art. 36

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati su un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione stessa. I mandati di pagamento possono essere firmati, anche disgiuntamente, dal Presidente, dal Tesoriere e da chiunque altro Consigliere che il Consiglio deleghi ad operare su detto conto corrente.

Art. 37

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che unitamente alla relazione del Presidente e dei Revisori dei Conti deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 38

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicheranno le disposizioni come previsto nel Regolamento Generale del CAI.

Titolo 8° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39

Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci, o fra Soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra Soci;
- il *CDR competente*, per le controversie fra Soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento Generale del CAI.

Art. 40

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto o dello Statuto e regolamento Generale del CAI, è data possibilità di ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI stesso.

Titolo 9° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Art. 42

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 novembre 2006 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai Soci.

IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AD INVERIGO IL 17 NOVEMBRE 2006 ED E' STATO MODIFICATO COME DA COMUNICAZIONE IN DATA 3/7/2008 DEL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO NELLA SUA RIUNIONE DEL 28/6/2008.